DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1966

relativa alla proroga ed all'aumento del volume del contingente tariffario concesso alla Repubblica federale di Germania per i naselli, semplicemente salati, destinati all'industria conserviera

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/613/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la propria decisione del 6 maggio 1966 [1] con cui si concede alla Repubblica federale di Germania, per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1966, un contingente tariffario di 600 tonnellate al dazio dell'8,2 % per i naselli, semplicemente salati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.02 A I c) 2 della tariffa doganale comune,

Vista la nota verbale in data 30 giugno 1966 con la quale la Repubblica federale di Germania ha richiesto che tale contingente tariffario sia prorogato fino al 31 marzo 1967 e che l'entità del medesimo sia portata da 600 tonnellate a 1.700 tonnellate,

Considerando che il volume di 600 tonnellate concesso per un periodo limitato di 6 mesi è stato fissato senza voler pregiudicare la soluzione globale che si sarebbe adottata al termine della procedura di consultazione indetta allo scopo di esaminare le possibilità di consegna delle industrie di salatura francesi agli utilizzatori tedeschi ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1961	1962	1963	1. 4. 1964 - 31. 3. 1965	1. 4. 1965 - 31. 3. 1966
Importazioni da paesi terzi	1.420	1.733	1.207	1.409	2.000
di cui :					
2° trimestre				452	642
3° trimestre				207	159
4° trimestre				244	633
1° trimestre				506	566

Considerando che nella Comunità non è stato ancora possibile reperire delle disponibilità esportabili, malgrado numerosi contatti fra gli ambienti interessati ; che, in particolare, come risulta da uno scambio di lettere fra questi ultimi, le industrie di salatura francesi non sarebbero almeno per il momento, in grado di fornire allo Stato membro richiedente i pesci di cui trattasi ; che di conseguenza, e tenuto conto del grado di utilizzazione del contingente tariffario iniziale (536 tonnellate al 1° settembre 1966) e del fatto che le importazioni dai paesi terzi sono generalmente maggiori nel quarto e nel primo trimestre che nel secondo e nel terzo, sembra opportuno aumentare il volume contingentario per l'intero periodo dal 1° aprile 1966 al 31 marzo 1967 da 600 a 1.500 tonnellate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La validità del contingente tariffario concesso con decisione del 6 maggio 1966 alla Repubblica federale di Germania per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1966 per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio, di naselli, semplicemente salati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.02 A I c 2 della tariffa doganale comune, è prorogata fino al 31 marzo 1967.

[1] GU n. 90 del 17. 5. 1966, pag. 1396/66.

Articolo 2

Il volume contingentario per l'intero periodo dal 1° aprile 1966 al 31 marzo 1967 è aumentato da 600 a 1.500 tonnellate.

Articolo 3

Le altre disposizioni della decisione del 6 maggio 1966 rimangono invariate.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN